



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 20/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 5 dicembre 2012, n. 149

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 800 kW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso, siti nel Comune di Pietramontecorvino (FG) - località "Chiancone".

Società Diomedea S.r.l, con sede legale in Via Kennedy n. 22, - 71038 Pietramontecorvino, P. IVA 03469350718.

Il giorno 5 dicembre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'Art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo Art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per

gli impianti stessi”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’Art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’Art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;

- l’Art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato Art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società DIOMEDEA S.r.l., con sede legale in Pietramontecorvino, alla Via Kennedy n. 22, Cod. Fisc. e P.IVA 03469350718, nella persona del Sig. Nicola Forte, nato a Foggia, il 11/04/1975 e residente a Pietramontecorvino, nella sua qualità di legale rappresentante, trasmetteva con nota del 03.09.2010, acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 12916 del 06.09.2010, ai sensi dell’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 800 kW, costituito da 1 aerogeneratore, nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Pietramontecorvino (FG), in località “Chiancone”;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con la D.G.R. 3029 del 30.12.2010 la Regione Puglia ha recepito le nuove “Linee Guida “ Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell’Autorizzazione Unica;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con R.R. 24 del 30.12.2010 la Regione Puglia ha individuato le aree e i siti non idonei alla installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - a seguito di istruttoria, con nota prot. n. 7423 del 08.06.2011, invitava la Società ad integrare la documentazione richiesta ed a trasferire interamente sul portale telematico della Regione Puglia www.sistema.puglia.it l'istanza, pena improcedibilità della stessa;

- la Società Diomedea S.r.l., con PEC del 28.07.2011, inviava l'istanza di A.U. per il progetto in oggetto, acquisita al prot. 10536 del 05.09.2011, trasferendo l'intero progetto sul portale www.sistema.puglia.it, ai sensi della D.G.R. 3029 del 30.12.2010;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, effettuava l'istruttoria di rito ossia la verifica formale della documentazione inviata tramite la procedura telematica ed avendo riscontrato la completezza documentale, comunicava con nota prot. n. 10538 del 05.09.2011, anche a mezzo PEC, di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., a seguito di richiesta da parte della Società avvenuta in data 29.11.2007, forniva quale STMG il collegamento dell'impianto alla rete MT "Crocelle" mediante risalita su palo della linea interrata e realizzazione di una nuova cabina di consegna. Tale STMG veniva accettata integralmente ed incondizionatamente dalla Società in data 22 luglio 2008.

- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., in data 31.08.2009, apportava proprio timbro e firma di validazione, al piano tecnico delle opere elettriche trasmesso dalla Società Diomedea Srl; tale soluzione prevede:

- Connessione in derivazione dalla linea MT CROCELLE, mediante costruzione di circa 500 metri di cavidotto interrato Al 185 mm² e ricostruzione di circa 1.8 km di linea aerea Cu 16 mm² con linea aerea Cu 25mm²;
- Dispositivo di sezionamento;
- Costruzione di una cabina di consegna.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 10967 del 15.09.2011, ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 27 ottobre 2011, anche a mezzo PEC, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

Preso atto dei pareri espressi nella Conferenze di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, nota prot. n. 7959 del 06.10.2011, comunica che con Deliberazione G.R. n. 2766/2010 ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia per gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore ai 10 MW, pertanto la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni ex Art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive,

con nota prot. n. 6090 del 28.10.2011, acquisita al prot. n. 13470 del 11.11.11, esprime, ai soli fini minerari, Nulla Osta di massima alla realizzazione dell'impianto e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari, con modulo parere prot. n. 27637 del 05.12.2011, acquisita al prot. n. 14494 del 05.12.2011 comunica che le aree non sono soggette al vincolo idrogeologico, pertanto esprime parere favorevole.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Provinciale BA/FG, con nota prot. n. 2388 del 12.01.2012, acquisita al prot. 652 del 20.01.2012, rilascia proprio Nulla Osta.

- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 8504 del 14.02.2012, acquisita al prot. 1424 del 15.02.2012, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera di che trattasi.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. 1140 del 01.02.2012, acquisita al prot. 1830 del 27.02.2012, comunica che, viste le valutazioni rese in via endoprocedimentale dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot. 16226 del 09.12.2011 (insussistenza di vincoli archeologici e procedimenti in itinere di tutela), ritiene di non doversi esprimere in merito in quanto la questione esula dalle competenze della Scrivente ai sensi del DPR 233/2007 Art. 17.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 8231 del 03.07.2012, acquisita con prot. 7115 del 20.07.2012, comunica che, per quanto di competenza, richiamandosi al contempo alla nota prot. 1140 del 01/02/2012 con cui la Direzione Regionale ha comunicato di non doversi esprimere in merito all'impianto in oggetto in quanto la questione esula dalle proprie competenze, relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell'impianto in oggetto, a condizione che:

1) nelle aree interessate dal realizzazione dell'aerogeneratore, della piazzola e dell'area di assemblaggio temporanea, tutti i lavori di movimento terra che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna, vengano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa, ai fini di indagare in particolare le due fosse parzialmente evidenziate in sezione nell'angolo SO del saggio 1 ed ulteriori strutture che eventualmente verranno messe in luce;

2) per quanto attiene le aree interessate dal cavidotto e della cabina di consegna i lavori di scavo vengano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa. Specifiche prescrizioni saranno fornite in corso d'opera, nei casi in cui si renda necessaria la realizzazione di saggi di scavo stratigrafico ai fini di indagare sistematicamente depositi o strutture archeologiche eventualmente presenti, come già indiziato nei saggi n. 6 e 7.

Alla luce del rinvenimento, durante le indagini appena svolte, della citata sepoltura d'armato con ricco corredo in metallo (bronzo e ferro), nell'eventualità di possibili analoghi rinvenimenti, si precisa che anche i costi dei necessari ed urgenti interventi di restauro tesi al recupero e conservazione dei materiali archeologici recuperati saranno a carico di codesta Società.

Si ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazioni degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 95 del 05.01.2012, acquisita dalla Società in quanto non pervenuta a questo Servizio, rilascia Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Diomedea Srl in data 13.05.2008 e registrato a Lucera.

- Comune di Pietramontecorvino, con nota prot. n. 3141 del 06.07.2012, acquisita al prot. 6889 del 17.07.2012, esprime parere favorevole.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 62266 del 11.12.2009, acquisita dalla Società in quanto non pervenuta a questo Servizio, esprime parere favorevole dell'AM alla realizzazione di quanto in oggetto, a condizione che si rispettino le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa, riguardo la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 15865 del 23.12.2011, acquisita al prot. n. 531 del 19.01.2012, concede il Nulla-Osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati e rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture di Napoli.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota inviata via fax il 06.10.2011, prot. 25387 del 05.10.2011, acquisita al prot. 12024 del 06.10.2011, rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse indicate in argomento. Ritiene opportuno rammentare alla Società, l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente, per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 12646 del 08.11.2011, acquisita al prot. 13880 del 18.11.2011, comunica che le aree interessate dalle opere di cui al progetto in esame, non sono assoggettate ai vincoli di competenza di questa Autorità di Bacino.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 9035 del 20.02.2012, acquisita al prot. 1548 del 21.02.2012, comunica che, esaminata la documentazione integrativa fornita, considerato che sono state indicate univocamente le caratteristiche dell'aerogeneratore: marca Enercon E53, rotore diametro 53m, altezza 73m, potenza 0,8MW, per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica positiva relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in oggetto con le seguenti prescrizioni:

1. Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.
2. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al

fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori presi in considerazione, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno e nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento.

3. Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

4. Sia esclusa la pavimentazione stradale bituminosa per la viabilità di servizio, la stessa dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

5. Siano ridotti al minimo le modifiche dell'habitat in fase di cantiere con riguardo anche alla emissione di polveri.

6. La struttura di fondazione sia annegata sotto il profilo del suolo per almeno 1 m.

- ENAC, con nota prot. n. 61798 del 14.06.2010, comunica di aver acquisito i pareri positivi di Enav con prot. 99084 del 13.04.2010 e di A.M. per le vie brevi e che, pertanto, in relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'aerogeneratore non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto e' soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

segnaletica diurna:

- le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse.

Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m.

Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa).

La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

segnalazione notturna:

- le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

- Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

- Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

- Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine lavori con un anticipo di 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI, all'ENAV e all'AERONAUTICA MILITARE - C.I.GA, ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio.

- Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovranno pervenire i dati definitivi al progetto contenente:

1) coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS84 di ogni aerogeneratore;

- 2) altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
- 3) quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota del terreno);
- 4) eventuale segnaletica ICAO (diurna e notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto aerogeneratore corredato con le predette prescrizioni.

- SNAM RETE GAS, con modulo parere inviato via fax il 10.10.2011, acquisito al prot. 12079 del 10.10.2011, allegano nota prot. 239 del 21.07.2011 in cui comunicano che le opere di che trattasi interferiscono con n. 1 metanodotto denominato "Met. SAN SALVO-BICCARI DN 500; foglio 2 del Comune di Pietramontecorvino particelle 228/258/231-S.P. n. 7 della Daunia-Biccari, pertanto il rilascio del Nulla Osta è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni che la Società dovrà accettare in fase esecutiva:

- Il parallelismo del cavidotto dovrà essere realizzato a una distanza minima di metri 4,00, così come concordato con ring. Dibitonto. Inoltre non dovranno essere presenti messe a terra, buche, giunti o pozzetti all'interno della ns. fascia di rispetto.
- Gli adeguamenti (due punti) della strada bianca da realizzarsi per uso dell'aerogeneratore e per il transito dei mezzi per il trasporto delle torri eoliche, saranno realizzati come da specifica (ENERCON E-82) e con l'ausilio della posa di lastre o platea in cls con rete elettrosaldata, tra il piano stradale esistente ed il sottofondo di materiale riciclato e ghiaia che verrà aggiunto, che sposteranno di almeno 3 (tre) metri dall'asse del metanodotto S. SALVO - BICCARI DN 500.
- Eventuali ulteriori opere accessorie al Vs. impianto, canalizzazioni di qualsiasi tipo, pozzetti ecc., dovranno essere preventivamente autorizzate, se ricadenti nell'ambito della fascia di rispetto del ns. metanodotto.
- Nel corso dei lavori, eseguiti dalla società DIOMEDEA Sri, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere potranno essere effettuati entro la fascia di rispetto delle condotte in esercizio.
- La richiedente DIOMEDEA Srl, solleva la Snam Rete Gas da qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti.
- Eventuali nostri interventi sulla tubazione e/o sulle ns. opere che dovessero interferire in qualche modo con le Vs. opere insistenti ed ubicate all'interno delle fasce asservite di 15,00 m coassiali alla condotta, saranno eseguiti senza richiedere la vostra preventiva autorizzazione.
- Eventuali danni causati alle Vs. opere, a seguito di nostri interventi sulla tubazione, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento danni da parte Vostra.

All'interno della fascia di rispetto del ns. metanodotto, nessun lavoro potrà da parte Vs. essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione.

Rilevato altresì che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 14006 del 21.11.2011, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 27 ottobre 2011;
- la società DIOMEDEA Srl, con nota acquisita al prot. 7733 del 28.08.2012 richiedeva l'attivazione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 8338 del 07.09.2012, ha inviato al Comune di Pietramontecorvino ed alle ditte proprietarie dei terreni interessati dall'intervento in oggetto, l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica

utilità;

- il Comune di Pietramontecorvino, con nota prot. n. 5074 del 24.10.2012, acquisita al prot. n. 10166 del 29.10.2012, attesta che l'Avviso Pubblico è stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 11.09.2012 al 10.10.2012 e che nei termini non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'Art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 10366 del 05.11.2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi;
- dall'entrata in vigore della L.R.13/10 tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile inferiore ad 1 MW non sono soggetti all'applicazione degli artt. 16 e 19 L.R. 11/2001 (verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione ambientale);
- la Società DIOMEDEA Srl, ha trasmesso istanza di autorizzazione unica per un impianto eolico inferiore ad 1 MW, pertanto non rientrante nel campo di applicazione del R.R. 16/2006 e soggetto all'applicazione del Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010; di contro, alla data di pubblicazione del predetto regolamento, il procedimento era completo di soluzione di connessione benestariata dall'ente gestore di rete e, da una valutazione delle carte progettuali, confermata anche dalla documentazione e da alcuni pareri espressi dagli enti competenti, l'impianto e le opere elettriche da realizzare per la connessione, non ricadono in alcun vincolo ambientale e paesaggistico, nonché ambito di tutela insistente sul territorio interessato, da richiedere la necessità dei pareri ambientali prescritti, pertanto, ai sensi del comma 1, Art. 5 del Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010, il procedimento è escluso dall'applicazione dello stesso;
- la società DIOMEDEA Srl, per quanto sopra descritto, ha ottemperato a quanto previsto dal punto 2.3.5 della D.G.R. n° 35/2007, relativo agli oneri di monitoraggio;
- in data 29 novembre 2012 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. N.3029/10;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29 novembre 2012 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 14415.

Considerato che:

- ai sensi dell'Art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, relativa alla:
 - costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 800 kW, costituito da 1 aerogeneratore, nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Pietramontecorvino (FG), in località "Chiancone";
 - Connessione in derivazione dalla linea MT CROCELLE, mediante costruzione di circa 500 metri di cavidotto interreato Al 185 mm² e ricostruzione di circa 1.8 km di linea aerea Cu 16 mm² con linea aerea Cu 25mm²;
 - dispositivo di sezionamento;
 - costruzione di una cabina di consegna.

- la Società DIOMEDEA S.r.l., con sede legale in Pietramontecorvino alla Via Kennedy n. 22, Cod. Fisc. e P.IVA 03469350718, con nota del 19 novembre 2012, acquisita al prot. 10899 pari data, ha trasmesso 3 copie del progetto definitivo di che trattasi, conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed adeguato a tutte le prescrizioni richieste dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni e condizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.
- la Società DIOMEDEA Srl, con nota del 19 novembre 2012, acquisita al prot. 10899, trasmetteva copia del bollettino postale relativo al pagamento degli oneri di monitoraggio ai sensi del p.to 2.3.5, comma 4, della D.G.R. n. 35/07, le asseverazioni ex DPR 445/2000, da parte di tecnico forestale abilitato sull'assenza di produzioni agro-alimentari di pregio nonché di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007 nelle aree interessate, nonché dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 da parte del progettista, che l'impianto è situato ad una distanza maggiore di 1 Km dai centri abitati e dalle aree edificabili, come previsto dal vigente strumento urbanistico comunale, dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti nonché dichiarazione di Atto Notorio, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 149 del 5 dicembre 2012 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

In ottemperanza all'Art. 16 della Legge Regionale n. 25/2012, la Società DIOMEDEA Srl ha trasmesso con nota del 19 novembre 2012, acquisita al prot. 10899 pari data, il Certificato Camerale ai fini dell'antimafia, attestante la seguente dichiarazione:

"si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia".

"si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia".

Pertanto viene rilasciato il NULLA OSTA ai fini dell'Art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,800 MW e relative opere elettriche di connessione, relativamente al collegamento degli aerogeneratori con Connessione in derivazione dalla linea MT CROCELLE, mediante costruzione di circa 500 metri di cavidotto interreato Al 185 mm² e ricostruzione di circa 1.8 km di linea aerea Cu 16 mm² con linea aerea Cu 25mm², nonché dispositivo di sezionamento e costruzione di una cabina di consegna, proposto dalla Società DIOMEDEA Srl.

Ai sensi dell'Art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società DIOMEDEA Srl deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,

all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, Art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 29 novembre 2012 tra la Regione Puglia, il Comune e la società Diomedea Srl;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la

determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società DIOMEDEA S.r.l., con sede legale in Pietramontecorvino, alla Via Kennedy n. 22, Cod. Fisc. e P.IVA 03469350718, nella persona del Sig. Nicola Forte, nato a Foggia, il 11/04/1975 e residente a Pietramontecorvino, nella sua qualità di legale rappresentante, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 800 kW, costituito da 1 aerogeneratore, nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Pietramontecorvino (FG), in località "Chiancone";
- Connessione in derivazione dalla linea MT CROCELLE, mediante costruzione di circa 500 metri di cavidotto interreato Al 185 mm² e ricostruzione di circa 1.8 km di linea aerea Cu 16 mm² con linea aerea Cu 25mm²;
- dispositivo di sezionamento;
- costruzione di una cabina di consegna.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'Art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Diomedea Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'Art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'Art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'Art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la

costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'Art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'Art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'Art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'Art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'Art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, Art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'Art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'Art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'Art. 16, comma

2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.22 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
